



COMUNE DI MAGLIANO SABINA

Provincia di Rieti

Tel. 0744/910336 Fax 0744/919903

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 31-01-2011

Oggetto: Divieto di vendita ed utilizzo in pubblico di bombolette spray contenenti schiumogeni o simili ed oggetti vari atti ad offendere e molestare persone.

CONSIDERATO CHE:

- è stato riscontrato che da alcuni anni, durante il periodo dei festeggiamenti del carnevale, si è sviluppato il malcostume di fare uso di bombolette spray che emettono sostanze schiumogene e filanti le quali arrecano fastidio e risultano potenzialmente pericolose in quanto contengono anche gas facilmente infiammabile, nonostante le iniziative intraprese, dall'amministrazione comunale, di sensibilizzazione ad evitarne l'utilizzo;
- l'uso incontrollato di tali sostanze, unitamente a quello di manganelli di plastica di vario tipo, nonché la consuetudine far esplodere mortaretti, lanciare farina, acqua, uova e ortaggi, nonché imbrattare ignari cittadini, provoca conseguentemente, turbativa e disagio a danno di persone e cose, e che le azioni teppistiche contrarie al senso civico, oltre a procurare notevole disturbo alla cittadinanza, arrecano danneggiamento materiale, sotto forma di imbrattamento alle proprietà pubbliche e private;

RAVVISATA, la necessità di provvedere in merito, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose, ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti del Carnevale;

VISTO l'art. 151 del Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, che prevede, fra l'altro, il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere, di gettare materie imbrattanti o pericolose, di molestare le persone, nonché l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

RITENUTO necessario adottare sanzioni al fine di disincentivare la vendita da parte degli operatori commerciali e quindi l'uso delle bombolette spray ed altri strumenti a recare molestia, nocumento o disagio alla cittadinanza;

VISTI gli artt. da 13 a 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la legge 24 luglio 2008 n. 125;

VISTA la legge 15 luglio 2009 n. 94;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, **il divieto di vendita:**

- di bombolette spray schiumogene, schiume coloranti, filanti, prodotte ad esclusivo utilizzo per gli scherzi carnevaleschi;

- di qualsiasi oggetto contundente, quali manganelli e simili in plastica rinforzati e non, che possano procurare lesioni alle persone;

E' altresì vietato in luogo pubblico: gettare, spargere, spruzzare o versare sulle persone, sulle pareti, sulle porte e sulle vetrine di edifici pubblici e privati, nonché sui veicoli, sostanze imbrattanti di qualsiasi natura, o che comunque possono arrecare offesa o molestia alle persone o danni alle cose quali, ad esempio, coloranti vari, farine, uova, palloncini od altri contenitori pieni d'acqua, sostanze schiumogene e filamentose contenute in bombolette spray e lo sparo di mortaretti.

I partecipanti alle manifestazioni carnevalesche sono obbligati a togliere la maschera, qualora indossata, ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Chiunque farà uso di bombolette spray contenenti schiumogeni o sostanze imbrattanti, manganelli e simili, o verrà sorpreso a lanciare farina, uova, acqua, ortaggi sulle persone, sulle pareti, sulle porte sulle vetrine di edifici pubblici e privati, sui veicoli, sarà perseguito con la sanzione amministrativa **da € 25,00 a € 500,00** ed il sequestro amministrativo del materiale trovato in possesso; inoltre, in caso di danno al patrimonio pubblico sarà attivata la procedura per il risarcimento, salva l'applicazione delle sanzioni civili e penali.

Nel caso in cui la violazione amministrativa sia commessa da un minore degli anni diciotto, questi sarà accompagnato presso il Comando di Polizia operante, per la relativa procedura d'identificazione, ai fini della verbalizzazione a carico degli esercenti la patria potestà.

A carico del titolare dell'esercizio commerciale che effettuerà la vendita di:

- di bombolette spray schiumogene, schiume coloranti, filanti, prodotte ad esclusivo utilizzo per gli scherzi carnevaleschi;
- di qualsiasi oggetto contundente, quali manganelli e simili in plastica rinforzati e non, che possano procurare lesioni alle persona;

sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 150,00 ed il sequestro amministrativo della merce posta in vendita.**

In caso di recidiva all'esercente commerciale sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00 e il sequestro amministrativo della merce posta in vendita, nonché la sanzione accessoria della chiusura dell'attività commerciale di n. 1 giorno.**

Alle sanzioni amministrative è applicato il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

DISPONE

Ai sensi dell'art. 54 , c. 4, del T.U.E.L. la comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Rieti.

La pubblicazione all'Albo On Line per 15 giorni, consultabile sul sito ufficiale del Comune.

Sia data la più ampia diffusione alla cittadinanza con l'affissione negli appositi spazi, per gli annunci al pubblico ad ai mass-media.

In particolare la presente ordinanza sarà notificata ai titolari delle attività commerciali che vendono giochi e articoli carnevaleschi.

Gli agenti di Polizia Locale dovranno espletare servizi specifici finalizzati alla prevenzione e repressione della vendita e l'uso di materiale e oggetti vietati dal presente provvedimento.

Le Forze dell'Ordine operanti sul territorio sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL SINDACO


F.to (GRAZIANI ALFREDO)

data 31-01-2011

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente ordinanza viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) con n.° 55

Data 31-01-2011



**IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to MARIO BERNARDINI

Per copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE

Data